



Ministero dell'Università e della Ricerca

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA

ALLEGATO 7

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

**Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività
per la transizione verde e digitale 2021-2027**

**Azione 1.1.1 – Potenziamento delle Infrastrutture di Ricerca (IR) pubbliche che operano in
ambito S3 finalizzato all'avanzamento tecnologico delle imprese**

ALLEGATI ALL'AVVISO PUBBLICO

**“Potenziamento delle Infrastrutture di Ricerca (IR) pubbliche che operano in ambito S3
finalizzato all'avanzamento tecnologico delle imprese”**

D.D. n. 310 del 18/03/2025



Ministero dell'Università e della

Ricerca

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge del 14 gennaio 1994 n. 20 e ss.mm.ii. “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto-legge del 9 gennaio 2020 n. 1 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2020 istitutivo del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 2020, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 9 marzo 2020 ed in particolare l’art. 4 comma 1 dello stesso;
- VISTO** il D.P.C.M. del 30 settembre 2020, n. 164 recante il “*Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'Università e della Ricerca*” entrato in vigore a partire dal 29 dicembre 2020;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2021 n. 74, recante “*Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’Università e della Ricerca*”;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 14 dicembre 2021 n. 1314 recante “*Nuove disposizioni procedurali per la concessione di agevolazioni per la ricerca scientifica e tecnologica a norma degli articoli 60, 61, 62, 63 del D.L. del 22 giugno 2012 n. 83*”;
- VISTA** la Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “*Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione*” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso”;
- VISTO** l’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l’apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
- VISTA** la Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- VISTO** il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”;



- VISTO** il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, e in particolare l'articolo 26 relativo agli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, e l'articolo 27 relativo agli obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari;
- VISTO** altresì, il Regolamento, adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 28 luglio 2017, n. 175, che disciplina, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della predetta legge n. 234/2012, il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 231 del 30 giugno 2021, e successive modifiche e integrazioni, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 231 del 30 giugno 2021, e successive modifiche e integrazioni, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- VISTA** la Comunicazione 2022/C 414/01 della Commissione "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" (GU C 198 del 27 giugno 2014);
- VISTO** il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;
- VISTO** l'articolo 17 Regolamento (UE) n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "*Do no significant harm*") e la relativa Comunicazione della Commissione Europea C(2021) 1054 final del 12 febbraio 2021, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- VISTA** la Comunicazione della Commissione "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027" (2021/C 373/01);
- VISTO** l'Accordo di Partenariato per l'Italia relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, adottato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 4787 final, del 15 luglio 2022;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE)



2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;

- VISTO** il Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 (nel seguito PN RIC 2021-2027) approvato dalla Commissione europea con Decisione di Esecuzione C(2022) 8821 *final* del 29 novembre 2022, come da ultimo riprogrammato e approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2024) 7214 *final* del 14 ottobre 2024 in adesione alla piattaforma STEP di cui al Regolamento (UE) n. 2024/795;
- VISTO** il Rapporto ambientale relativo alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PN RIC 2021-2027 adottato nel quadro della procedura di valutazione ambientale strategica di cui al D.lgs. 152/2006 e s.m.i (Parte II - articolo 13);
- VISTO** il documento recante i criteri di selezione delle operazioni del PN RIC 2021-2027, approvato in prima istanza dal Comitato di sorveglianza del Programma il 2 marzo 2023 e come da ultimo modificato e approvato a chiusura della procedura scritta di cui alla nota MIMIT prot. n. 1053 del 08.01.2025.
- VISTO** il Decreto Interministeriale del 4 gennaio 2024 n. 51 “*Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi FESR 2021-2027: aggiornamento delle tabelle standard dei costi unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di cui al decreto interministeriale n. 116 del 24 gennaio 2018 e approvazione della relativa nota metodologica*”.
- VISTO** il documento “*La buona governance della Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente 2021-2027*” che aggiorna la Strategia nazionale di specializzazione intelligente 2014-2020, adeguandola ai nuovi criteri della condizione abilitante introdotti per il periodo di programmazione 2021-2027 ai sensi del regolamento (UE) 2021/1060 e la relativa relazione di autovalutazione;
- VISTA** la condizione abilitante 1.1, relativa alla “*Buona governance della strategia di specializzazione intelligente nazionale o regionale*”, di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2021/1060;
- VISTO** il Programma Nazionale per la Ricerca 2021-2027 (nel seguito PNR 2021-2027) approvato con Delibera CIPE n. 74 del 15 dicembre 2020 come previsto dal D. Lgs. n. 204/1998;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 1° febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L57 del 18 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa dell'Unione Europea, nonché il successivo regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che ne integra le disposizioni stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
- VISTO** il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- VISTO** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, recante “*Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione*” e successiva rettifica del 23 novembre 2021, che assegna al Ministero dell'Università e della Ricerca le risorse previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell'ambito della



componente M4C2 “Dalla Ricerca all’Impresa” per sostenere investimenti in ricerca e sviluppo, promuovere l’innovazione e la diffusione delle tecnologie, rafforzare le competenze favorendo la transizione verso un’economia basata sulla conoscenza;

VISTO il decreto-legge n. 60 del 7 maggio 2024 convertito con modificazioni in Legge 4 luglio 2024, n. 95 recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione e in particolare l’articolo 31 “Misure per il potenziamento delle attività di ricerca” che stabilisce d’intesa con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, l’adozione di un Piano di azione denominato “RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027” in sinergia con la missione 4 componente 2 del PNRR;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 1605 del 1° ottobre 2024 pubblicato sulla GURI n. 271 del 19 novembre 2024 che istituisce il Piano di azione denominato “RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027” d’intesa con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;

CONSIDERATO che il PN RIC 2021-2027 prevede una governance interistituzionale basata sulla collaborazione tra i diversi Ministeri, nell’ambito della quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ricopre il ruolo di Autorità di Gestione e il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) - Direzione generale della ricerca, assume il ruolo di Organismo Intermedio ai sensi dell’art. 71, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 2021/1060 per la gestione degli interventi di propria competenza istituzionale;

RICHIAMATA la Convenzione registrata con prot. n. 1753 del 28 luglio 2023 tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero dell’Università e della Ricerca per l’espletamento delle funzioni di Organismo Intermedio nell’ambito della Priorità 1 “Ricerca, innovazione, digitalizzazione, investimenti e competenze per la transizione ecologica e digitale” del PN RIC 2021-2027, ai sensi dell’art. 71, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 2021/1060;

VISTO l’avviso pubblico a valere sulle risorse del PN RIC 2021-2027, Azione 1.1.1 “Potenziamento delle Infrastrutture di Ricerca (IR) pubbliche che operano in ambito S3 finalizzato all’avanzamento tecnologico delle imprese”, di cui al **Decreto Direttoriale n. _____ del _____** (nel seguito “**Avviso**”);

VISTA la necessità di adottare il presente Disciplinare preordinato ad esplicare i suoi effetti a seguito del Decreto di concessione del finanziamento e relativo Atto d’Obbligo contenente le regole e le modalità per la corretta gestione del rapporto concessorio.

Tutto quanto ciò premesso e considerato,

DECRETA

Articolo 1

Oggetto del Disciplinare

1. Il presente Disciplinare, nel rispetto di quanto previsto dall’Avviso a manifestare interesse (di seguito Avviso), regola i rapporti tra il Ministero dell’Università e della Ricerca (di seguito MUR o Ministero), Organismo Intermedio (OI) del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 (PN RIC 2021-2027), il Soggetto Proponente e i Soggetti Co-Proponenti (*laddove presenti*), nonché i termini, le condizioni, le modalità di attuazione e gli obblighi di rendicontazione connessi al *Progetto realizzato* dalla compagine partenariale costituita dai seguenti soggetti beneficiari:



Funzione	Denominazione	Codice Fiscale
Soggetto Proponente		
Soggetto Co- proponente 1		
Soggetto Co- proponente 2		
....		
....		
....		

2. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 8 dell'Avviso, *il Progetto è descritto* all'interno di una proposta, debitamente sottoscritta dal Soggetto Proponente, redatta in conformità all'Allegato 2 dell'Avviso medesimo.

Articolo 2

Termini del contributo

1. I Soggetti beneficiari in qualità di Proponenti e Co-proponenti - come individuati al precedente art.1- si obbligano a svolgere le attività definite nella proposta progettuale così come valutata dagli Esperti tecnico-scientifici del MUR di cui all'articolo 10 dell'Avviso, e ad attuare gli obiettivi in esso previsti secondo le modalità, i termini e le condizioni stabilite dalla legge, dai regolamenti, dagli atti e provvedimenti ministeriali nonché dal presente Disciplinare.
2. Il MUR e ogni suo ausiliario restano indenni da ogni responsabilità e comunque estranei a ogni rapporto nascente con soggetti terzi in dipendenza dello svolgimento *del Progetto*, e saranno totalmente manlevati da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente, o indirettamente, connesse *al medesimo*.
3. A seguito della decretazione di concessione, il contributo sarà ripartito tra i soggetti beneficiari in ragione delle rispettive quote di costi ammessi a contributo come risultanti dalla scheda costi allegata al Decreto di concessione:

Funzione	Costo ammissibile a contributo
Soggetto Proponente	
Soggetto Co- proponente 1	
Soggetto Co- proponente 2	
....	
....	
TOTALE	

4. L'erogazione del contributo avrà luogo secondo le modalità previste al successivo articolo 8 del presente Disciplinare.
5. Il Progetto [*titolo del progetto*] ha una durata prevista di mesi [*inserire la durata del progetto approvato*] che decorrono a far data dal [*inserire data inizio attività indicata nel Decreto di concessione*] prorogabile per un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi previa motivata richiesta, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 5, comma 6 dell'Avviso.



Articolo 3

Perfezionamento della richiesta di contributo

1. Ai fini del perfezionamento della richiesta di contributo, il Soggetto Proponente è tenuto a trasmettere al MUR, attraverso la piattaforma informatica, l'Atto d'Obbligo (Allegato 6 dell'Avviso) e il Disciplinare di concessione delle agevolazioni (Allegato 7 dell'Avviso), debitamente sottoscritti digitalmente, entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione del Decreto di concessione al Soggetto Proponente pena decadenza dal beneficio del contributo.
2. L'Atto d'obbligo deve riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) per il progetto oggetto di contributo.
3. *(laddove applicabile)* Il Soggetto Proponente deve inoltre presentare al MUR, attraverso la piattaforma informatica, la dichiarazione in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di trasmissione del decreto di concessione da parte del MUR, pena la decadenza dal beneficio del contributo. In caso di eventuale riscontro non favorevole da parte delle competenti Autorità, il MUR provvederà all'immediata revoca delle agevolazioni concesse ai sensi delle predette disposizioni e del successivo articolo 15 del presente Disciplinare;
4. Il progetto di cui all'articolo 1 deve essere obbligatoriamente avviato¹ entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di trasmissione del decreto di concessione da parte del MUR al Soggetto Proponente.
5. Il mancato adempimento degli obblighi di avvio del progetto nei tempi indicati al precedente comma 4, può costituire causa di revoca del contributo per difformità dell'esecuzione del Progetto ai sensi dell'articolo 15 del presente Disciplinare.

Articolo 4

Obblighi del Soggetto Proponente in fase di esecuzione del Progetto

1. Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 4 dell'Avviso, il Soggetto Proponente in quanto referente per l'attuazione del progetto nei confronti del MUR è obbligato a:
 - a) garantire la piena attuazione al progetto approvato, nonché l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi, e la conclusione delle medesime nella forma, nei modi, e nei tempi previsti dal Decreto di concessione e dai relativi allegati;
 - b) assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria ai sensi dell'articolo 69 paragrafo 1 del Reg. (UE) 2021/1060, e secondo quanto disciplinato nel documento descrittivo del sistema di gestione e controllo del PN RIC 2021-2027 e nel Manuale delle procedure del MUR, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, e della corruzione;
 - c) rappresentare gli eventuali Soggetti Co- proponenti in tutti i rapporti con il MUR come previsto dall'art. 4, commi 6-9 dell'Avviso;
 - d) presidiare il coordinamento delle attività progettuali rispettando e facendo rispettare ai Soggetti beneficiari tutte le disposizioni del presente Disciplinare per assicurare la corretta gestione del

¹ Si applica la definizione di "avvio dei lavori" di cui all'Art. 2 punto 23 del Reg. 651/2014 e ss.mm.ii. che si seguito si riporta: "avvio dei lavori": la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito.



rapporto concessorio e vigilando sulla regolare attuazione e sull'avanzamento di ciascun progetto approvato;

- e) presentare, in nome e per conto dei Soggetti Co- proponenti le richieste di anticipazione come disposto dall'articolo 6 del presente Disciplinare e la richiesta di saldo secondo le disposizioni dell'articolo 7, con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - e dei valori realizzati in riferimento agli indicatori di realizzazione associati al progetto nel periodo di riferimento, unitamente ai documenti giustificativi appropriati secondo le tempistiche e le modalità riportate nei dispositivi attuativi;
 - f) acquisire le erogazioni del contributo da parte del MUR e disporre il trasferimento ai Soggetti beneficiari relativamente alle quote di loro spettanza entro **20** giorni dal ricevimento delle stesse;
 - g) far rispettare ai Soggetti Co-proponenti, per tutto il ciclo di vita di ciascun progetto, le prescrizioni in materia di DNSH ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 nonché ad assicurare l'applicazione della pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale e gli standard di settore secondo le disposizioni esplicitate nel Rapporto Ambientale del PN RIC 2021-2027 e nell'Allegato alla Circolare MEF del 14 maggio 2024 n. 22 denominato "*Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente*";
 - h) far rispettare, ove applicabile, gli adempimenti in materia di *Climate Proofing* per l'immunizzazione dagli effetti del cambiamento climatico di cui all'articolo 73, par. 2, lettera j del Reg. (UE) n. 2021/1060 nonché le indicazioni della Comunicazione della Commissione Europea "*Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027*" (2021/C 373/01) e gli indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027 del DPCOE;
 - i) assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi del tagging digitale, climatico, della parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3 del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
2. Ai fini della corretta gestione del rapporto concessorio, il Soggetto Proponente e i Soggetti Co-Proponenti devono:
- a) comunicare, all'avvio del progetto, il conto corrente, infruttifero, dedicato ove saranno accreditate le somme oggetto del contributo nel rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii;
 - b) acconsentire alla pubblicazione da parte del MUR ai sensi del comma 3 dell'articolo 49 del Reg. (UE) 2021/1060 dei dati da inserire nell'elenco delle operazioni finanziate;
 - c) utilizzare il sistema informatico del MUR finalizzato alla raccolta, registrazione e archiviazione in formato elettronico dei dati e dei documenti generati e prodotti durante la realizzazione di ciascun progetto, e necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/1060 e le prescrizioni indicate nel documento descrittivo del sistema di gestione e controllo del PN RIC 2021-2027 e nel Manuale delle procedure del MUR;
 - d) caricare sulla piattaforma individuata dal MUR, con periodicità bimestrale, la documentazione complessiva attestante le attività progettuali svolte e la rendicontazione delle spese secondo le disposizioni degli articoli 6 e 7 del presente Disciplinare, verificandola completezza dei documenti e la correttezza delle informazioni esposte;
 - e) presentare per conto dei Soggetti beneficiari la richiesta di anticipazione come disposto dal successivo articolo 6 del presente Disciplinare e le richieste di erogazione successive a valere sugli



stati di avanzamento secondo le disposizioni di cui ai successivi articolo 6 e 7.

- f) caricare sulla piattaforma individuata dal MUR i dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto e della documentazione probatoria pertinente, nonché i dati e la documentazione utile all'esecuzione dei controlli di conformità normativa sulle procedure di affidamento, ove attivate, ai sensi del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 36/2023.
- g) assicurare il corretto popolamento degli indicatori di risultato e di output associati al progetto e di monitoraggio dell'avanzamento fisico, finanziario e procedurale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9 del presente Disciplinare;
- h) assicurare il rispetto degli obblighi di visibilità, trasparenza e comunicazione indicati all'articolo 10 del presente Disciplinare;
- i) collaborare con gli Esperti tecnico-scientifici, fornendo, in senso continuativo rispetto al ciclo di vita del Progetto, le necessarie informazioni tecniche e di tipo amministrativo-contabile e provvedendo alle opportune integrazioni documentali, in merito a richieste che riguardino la corretta esecuzione delle attività progettuali;
- j) fornire tutta la documentazione e tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure di controllo ex articolo 74 del Reg. (UE) n. 2021/1060 previste all'articolo 14 del presente Disciplinare e secondo quanto disciplinato nel Manuale delle verifiche di gestione del MUR e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli e ispezioni disposti dal Ministero facilitando altresì le verifiche disposte dagli Uffici addetti alle verifiche di gestione (UNICO);
- k) garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il MUR sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare il/i progetti oggetto di contributo;
- l) partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dal MUR.

Articolo 5

Obblighi comuni a tutti i Soggetti beneficiari in fase di esecuzione del Progetto

1. Il Soggetto Proponente e Soggetti Co-proponenti, in qualità di beneficiari del contributo, si obbligano a impegnarsi ad eseguire le attività progettuali di competenza nei tempi, modi e forme previsti dalla proposta progettuale approvata e allegata al Decreto di concessione e dagli ulteriori atti e provvedimenti, nonché dalla vigente normativa, nel rispetto di quanto contenuto nel presente Disciplinare e con la diligenza e la professionalità necessaria al raggiungimento degli obiettivi progettuali.
2. A tal fine, tutti i soggetti beneficiari del contributo sono obbligati a:
 - a) adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria ai sensi dell'articolo 69 paragrafo 1 del Reg. (UE) 2021/1060 e secondo quanto disciplinato nel documento descrittivo del sistema di gestione e controllo del PN RIC 2021-2027 e nel Manuale delle procedure del MUR, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, e della corruzione;
 - b) mantenere una contabilità separata o un'opportuna codificazione contabile per tutte le transazioni relative all'iniziativa finanziata, e la tracciabilità delle spese relative all'iniziativa nel sistema contabile;
 - c) garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei e/o informatici per almeno 5 (cinque) anni dalla data di conclusione del progetto, della documentazione progettuale e dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute, al fine di assicurare la



completa tracciabilità delle operazioni; il fascicolo deve contenere l'originale della documentazione di spesa e la documentazione probatoria equivalente;

- d) garantire il rispetto delle norme europee e delle norme nazionali in materia di ammissibilità delle spese, ai fini della regolarità delle procedure e delle spese sostenute, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso a contributo concessa e il rispetto della legislazione applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio;
- e) rispettare l'obbligo di indicazione del *CUP* e dove previsto, del *CIG* sugli atti amministrativo/contabili inerenti al progetto ammesso a contributo;
- f) essere in regola con gli obblighi contributivi di cui al Documento unico di regolarità contributiva (DURC) quale condizione essenziale per l'erogazione del contributo;
- g) ai fini degli obblighi e delle disposizioni procedurali di cui all'articolo 7 del presente Disciplinare, produrre tempestivamente la documentazione attestante le attività progettuali realizzate e la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per la trasmissione bimestrale al MUR da parte del Soggetto Proponente;
- h) assicurare una sistematica misurazione degli indicatori di realizzazione, di risultato e di output associati al progetto e il monitoraggio dell'avanzamento fisico, finanziario e procedurale, fornendo tempestivamente le informazioni richieste al Soggetto Proponente ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 9 del presente Disciplinare;
- i) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni progettuali per le opportune procedure di comunicazione e di richiesta di autorizzazione al MUR in capo al Soggetto Proponente, secondo le disposizioni dell'articolo 14 del presente Disciplinare;
- j) consentire e favorire, ai sensi dell'articolo 74 del Reg. (UE) 2021/1060, lo svolgimento delle verifiche sullo stato di attuazione delle attività di progetto di competenza e della verifica finale sull'effettiva realizzazione, sul raggiungimento degli obiettivi e sulla pertinenza e congruità dei relativi costi, nonché i controlli e le ispezioni, anche in loco, disposti da parte del MUR attraverso gli Uffici addetti alle verifiche di gestione (UNICO), nonché dei competenti organismi nazionali, della Commissione europea e degli altri organi competenti o autorizzati in materia;
- k) garantire, per il tramite del Soggetto Proponente, una tempestiva informazione al MUR e agli organi preposti sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati;
- l) garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione, secondo le disposizioni dell'articolo 10 del presente Disciplinare, e assicurando la visibilità del sostegno in tutte le attività progettuali di competenza sui propri canali web, su tutti gli altri materiali di comunicazione e in tutte le attività svolte;
- m) favorire la valorizzazione dei risultati della ricerca e garantire la tutela della proprietà intellettuale secondo le disposizioni dell'articolo 12 del presente Disciplinare;
- n) acconsentire alla pubblicazione da parte del MUR ai sensi del comma 3 dell'articolo 49 del Reg. (UE) 2021/1060 dei dati da inserire nell'elenco delle operazioni finanziate;
- o) garantire che, qualora la/le **infrastrutture** oggetto del presente intervento, svolgano sia attività economica sia non economica, i due tipi di attività, i loro costi, finanziamenti e ricavi siano chiaramente separati mediante sistemi di **contabilità separata**; inoltre, laddove la/le infrastrutture oggetto del presente intervento siano distribuite, tale separazione deve essere a livello di singolo sito e a livello aggregato;
- p) garantire il **mantenimento della stabilità delle operazioni** ai sensi dell'art. 65 del Regolamento 2021/1060. Laddove - entro **5 anni** dal pagamento finale al/i beneficiario/i - si verifichi la



cessazione o trasferimento di un'attività produttiva al di fuori dell'area del Programma in cui ha ricevuto sostegno, un cambio di proprietà di un'infrastruttura di ricerca che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico ovvero una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari, l'agevolazione finanziaria all'operazione concessa in virtù del Avviso -ivi richiamato dal Disciplinare- deve essere rimborsata dal beneficiario/i, in proporzione al periodo per il quale tali requisiti non sono stati soddisfatti.

- q) gestire l'infrastruttura di ricerca garantendone la sostenibilità economico-finanziaria indipendentemente dal mercato, anche dopo la conclusione del progetto, per almeno **cinque anni** decorrenti dal pagamento finale (saldo) e a non dismettere i singoli beni prima che abbiano completato il normale ciclo di ammortamento, senza una preventiva autorizzazione del Ministero;
- r) garantire il rispetto di quanto previsto al par. 2.1.1 "*Finanziamento pubblico di attività non economiche*" di cui alla Comunicazione 2022/C 414/01 l'infrastruttura di ricerca potenziata che beneficerà delle misure che non costituiscono aiuti di Stato – di cui all'Avviso ivi richiamato- dovrà essere utilizzata quasi esclusivamente per attività di natura non economica, ovvero *l'attività economica assorbe esattamente gli stessi fattori di produzione (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso) delle attività non economiche e la capacità destinata ogni anno a tali attività economiche non supera il 20 % della pertinente capacità annua complessiva dell'entità*². Tale condizione deve rimanere soddisfatta per il numero di anni indicati al precedente punto p);
- s) presentare **bimestralmente** la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall'Avviso;
- t) presentare la rendicontazione degli indicatori di realizzazione, di risultato e di output associati al progetto;
- u) rilevare ed imputare nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto e della documentazione probatoria pertinente;
- v) trasmettere a mezzo del sistema informatico adottato dal Ministero i dati e la documentazione utile all'esecuzione dei controlli preliminari di conformità normativa sulle procedure di aggiudicazione, sulla base delle istruzioni impartite dal Ministero;
- w) predisporre e verificare, ai fini dell'inoltro al Ministero, la documentazione relativa ai pagamenti secondo le procedure stabilite dal predetto, nel rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato, inserendo nel sistema informatico i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile.

² Si rimanda a quanto previsto dalla predetta Comunicazione 2022/C 414/01 al par. 2.1, punto 21: "*Se un organismo o un'infrastruttura di ricerca sono utilizzati tanto per attività economiche che non economiche, i finanziamenti pubblici rientrano nelle norme in materia di aiuti di Stato solo nella misura in cui coprono i costi connessi ad attività economiche. Se l'organismo o l'infrastruttura di ricerca sono utilizzati quasi esclusivamente per attività di natura non economica, il relativo finanziamento può esulare completamente dalle norme in materia di aiuti di Stato, a condizione che l'utilizzo economico rimanga puramente accessorio, ossia corrisponda a un'attività necessaria e direttamente collegata al funzionamento dell'organismo o infrastruttura di ricerca oppure intrinsecamente legata al suo uso non economico principale, e che abbia portata limitata. Ai fini della presente disciplina, la Commissione riterrà che tale sia il caso laddove l'attività economica assorbe esattamente gli stessi fattori di produzione (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso) delle attività non economiche e la capacità destinata ogni anno a tali attività economiche non supera il 20 % della pertinente capacità annua complessiva dell'entità*".



- x) assumere entro la tempistica prevista all'art.5 dell'Avviso il “**Manager dell’Infrastruttura**” di cui al medesimo art. 5.
3. Nell'esecuzione delle attività progettuali di competenza, ciascun Soggetto beneficiario – così come individuato al precedente art.1- deve garantire il rispetto:
- a) dei principi orizzontali di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/1060, relativi ai diritti fondamentali e alla conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, alla parità tra uomini e donne, l'integrazione di genere e l'integrazione della prospettiva di genere, alla non discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale; all'accessibilità per le persone con disabilità; allo sviluppo sostenibile e alla tutela ambientale;
 - b) della normativa ambientale dell'Unione europea e nazionale assicurando il rispetto del principio di non arrecare danno all'ambiente (DNSH) durante l'intero ciclo di vita del progetto e secondo le indicazioni del Rapporto ambientale del PN RIC 2021-2027 e nell'Allegato alla Circolare MEF del 14 maggio 2024 n. 22 denominato “*Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente*”, aderendo agli standard normativi di settore nella realizzazione delle attività progettuali di competenza;
 - c) degli adempimenti in materia di *Climate Proofing* per l'immunizzazione dagli effetti del cambiamento climatico di cui all'articolo 73, par. 2, lettera j del Reg. (UE) n. 2021/1060 nonché le indicazioni della Comunicazione della Commissione Europea “*Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027*” (2021/C 373/01) e gli indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027 del DPCOE;
 - d) del Codice dei Contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 36/2023 nel caso in cui sia previsto il ricorso alle procedure di appalto;
 - e) del divieto di doppio finanziamento e del cumulo delle agevolazioni concesse, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che prevedano un divieto di cumulabilità e con quelle che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/214 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, o concesse sulla base dei Regolamenti (UE) n. 2023/2831 e n. 2023/2832 della Commissione, del 13 dicembre 2023 (aiuti “*de minimis*”).

Articolo 6

Richiesta di anticipazione e ulteriori disposizioni di rendicontazione

1. Il Soggetto Proponente, anche in nome e per conto dei Soggetti Co- proponenti beneficiari, in esito alla fase di sottoscrizione dell'Atto d'Obbligo di cui all'articolo 12 dell'Avviso, potrà richiedere una prima erogazione a titolo di anticipazione sulla base di quanto disposto al successivo comma 5. L'anticipo sarà erogato esclusivamente al Soggetto proponente, che lo ripartirà tra gli eventuali soggetti co-proponenti entro il **ventesimo giorno** dal ricevimento del contributo da parte del Ministero.
2. Il Soggetto Proponente produce secondo la metodologia indicata dal Ministero mediante l'utilizzo di strumenti e modalità di tipo telematico, la domanda di rimborso, comprensiva dell'elenco di tutte le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento e dei relativi giustificativi di spesa e di pagamento, ai fini del monitoraggio e dei controlli, per conto anche degli eventuali Soggetti co-proponenti ed in particolare:
 - i) una relazione tecnica illustrativa delle attività progettuali realizzate e il conseguimento dei risultati che indichi e motivi eventuali scostamenti rispetto al progetto approvato prevedendo



le appropriate azioni correttive. La predetta relazione deve contenere aggiornamenti sulle eventuali azioni correttive adottate in merito all'applicazione delle specifiche norme settoriali nonché le misure adottate per il rispetto del principio DNSH e delle disposizioni in materia di *climate proofing* secondo le indicazioni e le raccomandazioni segnalate nel Rapporto ambientale del PN RIC 2021-2027, ivi incluse le ulteriori disposizioni attuative che potranno successivamente essere adottate dal MUR

- ii) il rendiconto dei costi sostenuti nel periodo di riferimento, per ciascun soggetto beneficiario, suddiviso per voci di spesa e per tipologia di attività svolta, comprensivo delle tabelle di dettaglio dei costi.
3. Entro **80** giorni dalla presentazione della domanda di rimborso, il Ministero procederà all'erogazione delle somme ammesse a rimborso, sulla base delle spese rendicontate ai sensi del presente articolo, all'esito delle verifiche in ordine alla regolarità amministrativo-contabile ed al conseguimento degli indicatori collegati agli obiettivi del progetto, coerentemente al cronoprogramma di spesa e procedurale, e sulla base della effettiva disponibilità di cassa.
 4. Ai fini della corretta esposizione della spesa relativa a ciascuna domanda di rimborso, il Soggetto Proponente è tenuto a caricare nella piattaforma informatica del MUR:
 - tutti i documenti giustificativi di spesa, in formato originale o gli altri eventuali formati previsti dalla normativa vigente, che prevedano l'apposizione sugli stessi dei dati minimi essenziali, ovvero: il titolo del progetto; il CUP; il riferimento al PN RIC 2021-2027 e all'avviso e l'importo rendicontato. Nel caso di spesa derivante da contratti pubblici di appalto va indicato anche il Codice identificativo di Gara;
 - per ciascun soggetto beneficiario, i *timesheet* delle ore prestate dal personale coinvolto nelle attività progettuali;
 - le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate da ciascun soggetto beneficiario rilasciate ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, concernente il permanere dei requisiti soggettivi per la richiesta di erogazione delle agevolazioni;
 5. L'erogazione del contributo è effettuata - previa presentazione di stati di avanzamento corredati dalla documentazione contabile comprovante la spesa effettivamente sostenuta come sopra richiamato - ad assorbimento della quota di anticipazione di cui al precedente comma 1 e fino al **95%** del totale del contributo sulla base del seguente **circuito finanziario**:

1. Prima anticipazione. (I° Acconto)

È facoltà del beneficiario richiedere un'anticipazione del contributo concesso per una percentuale massima pari al **30%** del contributo totale concesso, successivamente alla sottoscrizione dell'atto d'obbligo;

2. Seconda anticipazione. (II° Acconto)

Subordinatamente alla presentazione della documentazione attestante spese effettivamente sostenute e quietanzate per un importo non inferiore all'**80%** della prima anticipazione ricevuta, il beneficiario può richiedere un ulteriore trasferimento di risorse, fino a concorrenza del **60%** del contributo concesso. Tale soglia percentuale viene computata in base al quadro economico iniziale o facendo riferimento a quello eventualmente rimodulato a seguito di variazioni e/o degli esiti dei controlli e verifiche effettuati dagli organismi competenti.

3. Terza anticipazione. (III° Acconto)

Previo dimostrazione di spese effettivamente sostenute e quietanzate per un importo non inferiore all'**80%** delle precedenti anticipazioni erogate, il beneficiario può richiedere un terzo trasferimento di risorse fino al raggiungimento del **95%** del contributo inizialmente ammesso a



finanziamento o eventualmente rimodulato a seguito di variazioni e/o in esito a controlli e verifiche da parte degli organismi competenti.

4. Saldo finale.

Il saldo, pari al **5%** del contributo concesso, viene erogato a rimborso delle spese effettivamente sostenute e quietanzate dal beneficiario, subordinatamente all'esito positivo delle verifiche finali da parte del MUR, secondo le modalità specificate al successivo articolo 7.

5. La documentazione presentata dal Soggetto Proponente è sottoposta alla valutazione tecnico-scientifica per il tramite di esperti nominati dal MUR e alle verifiche di gestione espletate ai sensi dell'articolo 74 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e secondo le disposizioni descritte all'articolo 15 del presente Disciplinare.
6. Il Soggetto Proponente dispone il trasferimento delle risorse erogate dal MUR ai Soggetti beneficiari (*Co-proponenti, laddove presenti*) entro **20** giorni dal ricevimento delle stesse, previo svolgimento delle verifiche propedeutiche all'erogazione della quota di contributo di competenza attraverso l'acquisizione del certificato DURC per l'attestazione della regolarità contributiva e della visura Deggendorf per il controllo sull'assenza di aiuti illegali già oggetto di decisione di recupero (*laddove applicabile*). La predetta documentazione dovrà essere trasmessa al MUR per il tramite della Piattaforma per dare evidenza della veridicità e correttezza dei controlli effettuati, pena l'interruzione delle successive erogazioni.
7. In ordine ad assicurare l'immodificabilità dei titoli di spesa, i soggetti Beneficiari del contributo appongono timbri virtuali sulle fatture, utilizzando una specifica procedura relativa alla gestione elettronica dei documenti conforme alla Risoluzione n. 52/E del 17/06/2010 dell'Agenzia delle Entrate.
8. Le spese incluse nelle domande di rimborso sono sottoposte a verifiche, se del caso anche in loco, da parte delle strutture deputate al controllo.

Articolo 7

Modalità di richiesta ed erogazione del saldo finale

1. Il Soggetto proponente è tenuto a produrre entro 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione del progetto, congiuntamente alla domanda di rimborso relativa al saldo finale, la Relazione tecnica finale comprensiva del quadro riassuntivo dei costi complessivamente sostenuti, comprovante l'avvenuto completamento del progetto nonché il conseguimento degli Obiettivi descritti nella proposta progettuale, così come approvata. La relazione è accompagnata da una **perizia tecnica prodotta** da un Tecnico abilitato, estraneo al soggetto beneficiario e iscritto a un Albo professionale, il quale attesterà per le attività progettuali l'avvenuto rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal Rapporto Ambientale del PN RIC FESR 2021-2027 nonché dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, tenuto conto delle ulteriori disposizioni attuative che saranno successivamente adottate dal MUR, in materia di DNSH e *climate proofing*.
2. La documentazione presentata dal Soggetto Proponente è sottoposta alla valutazione tecnico-scientifica per il tramite di esperti nominati dal MUR e alle verifiche di gestione espletate ai sensi dell'articolo 74 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e secondo le disposizioni descritte all'articolo 15 del presente Disciplinare.

Articolo 8

Condizioni per l'ammissibilità della spesa e per l'erogazione del contributo

1. L'ammissibilità delle spese decorre dalla data indicata nel decreto di concessione.



2. L'ammontare complessivo delle erogazioni relative al contributo alla spesa effettuate per tutto il periodo di rendicontazione non può superare il 95% (novantacinque per cento) del contributo concesso. Il residuo 5% (cinque per cento) del contributo alla spesa viene erogato a saldo, come indicato al precedente articolo 7.
3. Tutte le erogazioni sono subordinate:
 - a) alla insussistenza di situazioni di revoca come definite dall'articolo 15 del presente Disciplinare;
 - b) ai termini e alle condizioni di cui al D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.
4. Ciascuna erogazione è effettuata a seguito dell'esito positivo della valutazione tecnico-scientifica da parte degli Esperti nominati dal MUR e delle verifiche di gestione ex articolo 74 del Reg. (UE) n. 2021/1060, di cui all'articolo 14.
5. L'erogazione finale è disposta a conclusione delle attività progettuali, sulla base dei costi effettivamente sostenuti dai soggetti beneficiari e positivamente valutati in esito alle verifiche espletate dal MUR di cui all'articolo 14. Qualora l'ammontare delle erogazioni precedentemente disposte, a titolo di anticipazione ovvero a titolo di rimborso a valere sullo stato di avanzamento del progetto, sia superiore all'ammontare del contributo pubblico maturato in relazione alle spese ammissibili, è disposto il recupero della differenza.
6. Qualora venga accertato dal MUR che le erogazioni stesse siano state effettuate, in tutto o in parte, a fronte di costi non congrui, non pertinenti o comunque non ammissibili a contributo, il MUR opera un conguaglio portando in compensazione le maggiori somme corrisposte sulle quote eventualmente ancora da versare; in mancanza, o in caso di insufficienza di queste, i Soggetti beneficiari dovranno restituire, in unica soluzione ed entro 30 giorni dalla richiesta scritta del MUR, l'accertata eccedenza, maggiorata ove previsto degli interessi, decorrenti dalla data di erogazione, calcolati in ragione del Tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente al momento dell'erogazione.
7. Ove il MUR debba ricorrere al recupero delle medesime somme dovute da un Soggetto di diritto pubblico, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di credito e debito tra Amministrazioni.

Articolo 9

Obblighi per la corretta alimentazione degli indicatori del PN RIC 2021-2027

1. Il MUR attiva forme di monitoraggio finalizzate a valutare l'impatto e le ricadute generate dagli interventi finanziati, anche sul piano sociale ed economico che sono valorizzati tramite gli indicatori associati alle azioni del PN RIC 2021-2027 di cui all'articolo 1 dell'Avviso.
2. Il Soggetto Proponente è tenuto a trasmettere, utilizzando la piattaforma informatica del MUR, a cadenza bimestrale per tutta la durata di ciascun progetto, e al termine dello stesso nonché ex post ~~nei due anni successivi la data di conclusione~~, i dati riferibili agli indicatori di output e di risultato associati declinati nell'allegato 8 all'Avviso, parte integrante del presente Disciplinare.
3. I soggetti beneficiari, per il tramite del Soggetto Proponente, sono tenuti a fornire ogni altra informazione necessaria sul conseguimento dei target associati agli indicatori e sull'attuazione dei progetti ai fini della sorveglianza del PN RIC 2021-2027.



Articolo 10

Obblighi di visibilità, trasparenza e comunicazione

1. Il soggetto beneficiario per le attività progettuali di competenza adempie agli obblighi di cui all'articolo 50 del Reg. (UE) 2021/1060 nei modi indicati, ovvero:
 - a) fornendo sul sito web e sui siti di social media ufficiali, laddove esistenti, una breve descrizione del progetto che dia evidenza del sostegno finanziario pubblico ricevuto (indicando l'importo della spesa ammessa e del contributo concesso) distinguendo la quota FESR;
 - b) apponendo i loghi del PN utilizzando i loghi definiti a livello nazionale attraverso il *brand* unitario "Coesione Italia" corredato dal relativo *tool-kit* grafico e in maniera visibile su documenti e materiali riguardanti l'attuazione delle attività progettuali di competenza;
 - c) per le operazioni il cui costo totale supera 500.000 euro, esponendo una targa o un cartellone permanente con le informazioni sul progetto; il supporto (targa o cartellone permanente) deve dare evidenza al sostegno finanziario pubblico ricevuto (evidenziando l'importo della spesa ammessa e del contributo concesso) distinguendo la quota FESR, e deve dare visibilità al Programma attraverso l'apposizione dei relativi loghi. Il supporto va esposto in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso della sede in cui viene realizzato il progetto (tali disposizioni si applicano anche i destinatari finali di strumenti finanziari);
 - d) per le operazioni che non rientrano nel punto precedente, esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi (evidenziando l'importo della spesa ammessa e del contributo concesso);
 - e) per operazioni di importanza strategica e operazioni il cui costo totale supera 10.000.000 di euro organizzando un evento o un'attività di comunicazione, come opportuno, e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'autorità di gestione.
2. In caso di violazione degli obblighi in tema di visibilità e trasparenza nell'utilizzo dei fondi di cui agli articoli 47 e 50 paragrafi 1 e 2 del Regolamento (UE) 2021/1060, il MUR applica opportuni meccanismi sanzionatori che, tenendo conto del principio di proporzionalità, prevedono la riduzione del contributo fino al 3%.

Articolo 11

Obblighi relativi alla stabilità delle operazioni

1. Ai fini della stabilità delle operazioni di cui all'articolo 65 del Regolamento (UE) 2021/1060, i soggetti beneficiari, ove applicabile, sono tenuti a:
 - a) non modificare la proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un organismo di diritto pubblico;
 - b) non cessare l'attività economica nelle unità produttive interessate dalla realizzazione del progetto ovvero non rilocalizzare tale attività al di fuori del territorio di competenza del PN RIC 2021-2027, nei cinque anni successivi alla data di conclusione del progetto;
 - c) non modificare in modo sostanziale gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari o di alterarne la natura.



Articolo 12

Valorizzazione dei risultati della ricerca

1. Ciascun soggetto beneficiario è proprietario dei diritti afferenti ai risultati conseguiti nell'ambito del Progetto e si impegna a promuovere, consentire ovvero attuare industrialmente i risultati del Progetto prioritariamente in territorio comunitario.
2. Ai fini delle migliori attività di eventuale utilizzo e sfruttamento, si riconosce la facoltà dei Soggetti beneficiari di concordare, nel rispetto degli apporti di ciascuno, l'attribuzione e l'esercizio dei diritti di proprietà sui predetti risultati tra gli stessi Soggetti. Di tali accordi dovrà fornirsi specifica descrizione nell'ambito della relazione finale di cui all'articolo 7 comma 5.
3. Ai risultati del progetto approvato e ai relativi dati (le pubblicazioni della ricerca scientifica, i dati grezzi e i metadati, le fonti, le rappresentazioni digitali grafiche e di immagini e i materiali multimediali scientifici) è garantito un accesso aperto al pubblico nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, secondo i principi "Open science" e "FAIR Data". I suddetti principi sono applicati da tutti i soggetti e a tutti i livelli del Partenariato.

Articolo 13

Variazioni

1. Non sono ammesse variazioni che comportino modifiche sostanziali alla natura e agli obiettivi del progetto ammesso alle agevolazioni. Tutte le richieste di variazione devono essere tempestivamente comunicate al MUR, per il tramite del Soggetto Proponente, con un'argomentata relazione corredata di idonea documentazione.
2. Nel caso di variazioni conseguenti alla rinuncia di uno o più dei soggetti costituenti il partenariato, il Soggetto Proponente deve darne tempestiva comunicazione al MUR, con un'argomentata relazione corredata di idonea documentazione. Il MUR procede, nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, al netto delle integrazioni richieste, alle opportune verifiche e valutazioni al fine dell'eventuale autorizzazione alla prosecuzione del progetto ovvero alla decadenza /revoca della sovvenzione concessa.
3. Con riferimento alle variazioni tra le voci di spesa del Piano dei costi di entità pari o inferiore al 20%, queste devono essere comunicare dal Soggetto Proponente e adeguatamente giustificate all'atto di presentazione di domanda di rimborso di cui all'articolo 7 e non sono sottoposte ad autorizzazione da parte del MUR. Diversamente, le variazioni, debitamente comunicate e giustificate, che comportano uno scostamento, sia in aumento sia in diminuzione, superiore al 20% per la singola voce di spesa, sono sottoposte alla valutazione dell'Esperto tecnico-scientifico all'esito della quale il MUR potrà concedere o meno l'autorizzazione.
4. Fatto salvo quanto previsto ai commi precedenti, qualora, nel corso delle verifiche di cui all'articolo 14 emergano significative deviazioni rispetto a uno dei seguenti elementi riportati nel decreto di concessione:
 - finalità dell'intervento;
 - raggiungimento dei risultati intermedi e finali;
 - cronoprogramma di attuazione;
 - volume di spesa;

il MUR, anche mediante il supporto degli esperti tecnico-scientifici e degli Uffici addetti alle verifiche di gestione (UNICO), può richiedere al Soggetto Proponente l'adozione di misure correttive e revisioni complessive di progetto, anche in termini di rideterminazione dei costi complessivi dell'intervento.



5. Le variazioni intervenute nel corso del progetto sono oggetto di decreto ricognitivo finale, da redigersi a conclusione del progetto e preliminare all'erogazione del saldo.
6. Il Ministero non riconosce le spese relative ad attività del progetto oggetto di variazione non autorizzata.
7. Il Ministero si riserva comunque la facoltà di apportare qualsiasi variazione/modifica d'ufficio al progetto, necessaria al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto, previa comunicazione al Soggetto attuatore.
8. Le variazioni di natura soggettiva sono consentite solo nelle ipotesi di fusioni e/o incorporazioni o altri fenomeni successori derivanti da sopraggiunte modifiche legislative o regolamentari. In tali ipotesi, la compagine ridefinita dovrà garantire il raggiungimento degli obiettivi del progetto sempre in accordo con i criteri di cui al punto 20 della Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione.
9. L'obiettivo generale, gli obiettivi specifici, gli obiettivi intermedi, il cronoprogramma di spesa e procedurale del progetto, salva l'ipotesi in quest'ultimo caso di proroga concessa ai sensi dell'art.5 non possono essere oggetto di variazione.

Articolo 14

I controlli

1. Ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente, il MUR dispone controlli e ispezioni direttamente o indirettamente. In particolare, l'Esperto Tecnico Scientifico e le Unità di controllo di I livello (UNICO), effettuano controlli tecnici, contabili e amministrativi, nonché ispezioni in loco presso i Soggetti beneficiari dell'agevolazione. Verifiche e controlli in loco potranno essere altresì effettuati da funzionari del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Corte dei Conti italiana e/o europea ed agenti comunitari all'uopo designati.
2. Ciascun Soggetto Beneficiario si obbliga a fornire ogni opportuna assistenza alle Unità di controllo di I livello (UNICO) del MUR e agli Organi di controllo, mettendo a disposizione personale, documentazione tecnico contabile, strumentazione e quant'altro necessario.
3. Nel corso dello svolgimento delle attività progettuali, il MUR svolge una valutazione tecnico-scientifica (in itinere) da parte degli Esperti appositamente nominati e volta a verificare il conseguimento degli obiettivi e dei risultati nonché l'avanzamento rispetto al cronoprogramma approvato, la congruità e adeguatezza delle attività realizzate;
4. Sulla documentazione di rendicontazione secondo le disposizioni previste all'articolo 7 del presente disciplinare, il MUR svolge le verifiche di gestione ai sensi dell'articolo 74 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, prevedendo:
 - a) una verifica amministrativo-contabile da parte delle Unità di controllo di I livello (UNICO) del MUR sui documenti di rendicontazione e sui giustificativi di spesa, finalizzata a verificare:
 - la sussistenza della documentazione amministrativa relativa all'operazione che dimostri la sua corretta esecuzione e giustifichi l'erogazione dell'agevolazione;
 - il mantenimento di requisiti soggettivi dei soggetti beneficiari;
 - la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e fiscali a carico dei soggetti beneficiari;
 - l'ammissibilità della spesa volta ad accertare che le spese dichiarate dai beneficiari siano state effettivamente sostenute e che i pagamenti effettuati si fondino su documenti di spesa validi, che la spesa sia ammissibile e che i pagamenti siano stati eseguiti;



- il rispetto dei limiti di spesa previsti dall’Avviso e il rispetto di quanto previsto dalla Commissione con riferimento alle “misure che non costituiscono aiuto” come da normativa richiamata nell’Avviso;
 - il rispetto degli adempimenti relativi al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e la corretta registrazione dei dati di monitoraggio nella Piattaforma QIIR da parte del Soggetto Proponente, incluse le informazioni di valorizzazione degli indicatori di output e di risultato di cui all’articolo 9 del presente Disciplinare;
 - il rispetto della normativa in materia di visibilità e comunicazione secondo le disposizioni previste all’articolo 10 del presente Disciplinare;
 - il rispetto del divieto di cumulo dell’agevolazione;
- b) (*laddove applicabile*) qualora l’operazione assuma la forma di una sovvenzione finanziata tramite l’utilizzo delle opzioni di semplificazione dei costi (nel seguito OSC) ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, lettere b), c), d), la verifica amministrativo contabile è finalizzata a comprovare:
- nel caso applicazione dei costi unitari alle spese di personale: la presenza dei timesheet firmati dal lavoratore/collaboratore impegnato nelle attività, la congruità dell’impegno rispetto alle attività realizzate, la corretta imputazione del costo orario secondo le tabelle individuate nel Decreto Interministeriale del 4 gennaio 2024 n. 51;
 - con riguardo alle spese generali direttamente imputabili al progetto, la corretta applicazione della percentuale forfettaria al totale degli altri costi ammissibili.
5. Il MUR effettua attraverso le Unità di controllo di I livello (UNICO) le verifiche in loco volte al controllo della realtà del progetto, dell’effettiva realizzazione delle attività in conformità con i documenti che regolano il rapporto concessorio, dei progressi fisici dell’operazione e del rispetto del diritto applicabile. La verifica in loco prevede un sopralluogo presso la sede del beneficiario è volta a verificare:
- a) l’esistenza e l’operatività del beneficiario;
- b) il corretto avanzamento del progetto con riguardo a:
- la rispondenza e coerenza tra quanto indicato in fase di rendicontazione e l’effettivo stato di avanzamento del Progetto o, nel caso di rendicontazione finale a saldo, il suo completamento;
 - la presenza degli investimenti materiali presso la sede del beneficiario e che gli stessi corrispondano a quanto riportato nella documentazione giustificativa di spesa;
 - la conformità delle procedure di appalto attivate (ove applicabili) alla normativa comunitaria e che rispettino i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, libertà di stabilimento e di concorrenza;
 - la sussistenza presso la sede del beneficiario di tutta la documentazione amministrativo-contabile in originale;
 - la sussistenza, in capo al beneficiario, di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata;
 - il rispetto degli obblighi in tema di visibilità, trasparenza, comunicazione;
 - il rispetto della stabilità delle operazioni.



Articolo 15

Revoca del contributo

1. Il contributo è revocato, in tutto o in parte, con provvedimento del MUR, adottato sulla base delle verifiche e delle valutazioni effettuate, in caso di:
 - a) perdita di uno o più requisiti di ammissibilità, ivi compreso il fallimento del Soggetto Beneficiario ovvero l'apertura, nei confronti del medesimo, di altra procedura concorsuale (*laddove applicabile*);
 - b) mancata realizzazione del Progetto o mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal Progetto, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;
 - c) mancato avvio del Progetto;
 - d) in caso di accertamento di doppio finanziamento pubblico degli interventi e di mancato rispetto del divieto di cumulo degli aiuti;
 - e) in caso di accertamento di casi di conflitto di interessi, corruzione e frode;
 - f) in caso di accertamento di grave violazione di norme settoriali previste per il rispetto del principio DNSH e dei principi orizzontali previsti dall'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 2021/1060;
 - g) mancata sottoscrizione di impegni giuridicamente vincolanti pari ad almeno il 30% dell'importo progettuale approvato, entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione dell'atto di impegno;
 - h) mancato rispetto della durata massima del progetto prevista dall'avviso all'art. 5, comma 6, per la realizzazione del progetto;
 - i) mancato rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui al precedente art.10;
 - j) mancato rispetto da parte dei Soggetti attuatori della soglia del 20% della eventuale attività economica svolta ai sensi delle Comunicazione della Commissione 2022/C 414/01 richiamata nell'Avviso.
2. In caso di revoca totale del finanziamento, il MUR procede con il disimpegno dei relativi importi e il recupero delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi dovuti previsti per legge.
3. In caso di revoca parziale, il MUR dispone attraverso gli esperti tecnico-scientifici, la valutazione dello stato di avanzamento, del livello di raggiungimento degli obiettivi e della autonoma funzionalità della parte di progetto correttamente realizzata. Sulla base degli esiti, il MUR determina gli importi da revocare e disimpegnare, le somme da riconoscere ai soggetti beneficiari, le erogazioni da effettuare ovvero gli importi per i quali disporre il recupero.
4. In caso di revoca dell'agevolazione, il presente Disciplinare si intende risolto di diritto, in tutto o in parte, ai sensi e per gli effetti di cui al provvedimento di revoca.



Articolo 16

Obblighi di restituzione delle somme revocate

1. Nel caso di revoca parziale o totale dell'agevolazione, ciascun Soggetto beneficiario è tenuto, per il tramite del Soggetto Proponente, alla restituzione delle somme di rispettiva pertinenza indebitamente percepite in unica soluzione ed entro 30 giorni dalla richiesta scritta del MUR, con la maggiorazione, ove previsto, degli interessi, decorrenti dalla data di erogazione, calcolati in ragione del Tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente al momento dell'erogazione.
2. Il tasso nominale annuo degli interessi di mora, calcolati per il numero effettivo di giorni delle more medesime, sarà pari al Tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente durante la mora, aumentato di cinque (5) punti percentuali.
3. *(laddove applicabile)* Nel caso di Soggetto Beneficiario privato, il MUR procede al recupero delle somme indebitamente erogate mediante:
 - il fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 69 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 e ss.mm.ii., a salvaguardia dell'eventuale compensazione mediante somme a favore del beneficiario maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra Amministrazione;
 - la revoca delle agevolazioni e recupero delle somme erogate attivando le procedure di iscrizione al ruolo previste dall'articolo 6, comma 6-bis del Capo IV del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con L. 14 maggio 2005 n. 80.
4. Ove il MUR debba ricorrere al recupero delle medesime somme dovute da un Soggetto di diritto pubblico, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di credito e debito tra Amministrazioni.

Articolo 17

Privilegio generale

1. I crediti nascenti dall'erogazione del contributo di cui al presente Disciplinare sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis del codice civile.

Articolo 18

Normativa nazionale e comunitaria

1. Ciascun Soggetto Beneficiario è tenuto ad osservare la normativa nazionale e comunitaria in materia fiscale, di tutela e sicurezza del lavoro, previdenziale e assistenziale, di impatto ambientale e parità di trattamento in materia di lavoro, nonché in materia di informazione e pubblicità e di appalti pubblici di servizi e forniture.
2. Per quanto non previsto dal presente Disciplinare si applicano tutte le Leggi e i Regolamenti di fonte comunitaria e nazionale ed altri provvedimenti applicabili.

Articolo 19

Elezione di domicilio

1. Ai fini dell'esecuzione del presente Disciplinare e di ogni obbligazione che ne deriva, ovvero ai fini dell'attuazione del Progetto, per ogni comunicazione, ciascun Soggetto beneficiario elegge domicilio presso il luogo indicato nell'Atto di Obbligo.



Articolo 20

Foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere e/o derivare dall'attuazione e/o interpretazione del presente Disciplinare sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

Articolo 21

Spese e oneri

1. Le spese del Disciplinare, inerenti e conseguenti, ed in genere qualunque spesa od onere anche fiscale, che il MUR dovesse sostenere, in dipendenza del presente atto e/o della sua esecuzione e/o estinzione, sono interamente a carico dei Soggetti Beneficiari, in via solidale, restando espressamente convenuto fra le parti che l'inosservanza di tale obbligo darà facoltà al MUR di revocare il Finanziamento con le conseguenze di cui al precedente articolo 15.
2. Le somme eventualmente dovute dai Soggetti Beneficiari al MUR, per effetto del presente Disciplinare, saranno corrisposte al netto di ogni spesa, onere, tributo o contributo, presenti o futuri, di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo dovuto a soggetti terzi, pubblici o privati. Tali oneri rimarranno pertanto a carico esclusivo dei Soggetti Beneficiari.

Il Soggetto Proponente

(Firma per accettazione)